



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 1/18

ORDINANZA PER ISTITUZIONE DIVIETODI TRANSITO VEICOLARE E SOSTA IN VIA REIMONDO PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, riferita all'esecuzione di lavori di scavo per posa tubazione destinata all'allontanamento acque meteoriche, da eseguirsi dalle ore 8,30 di lunedì 15 gennaio 2018 fino al termine lavori previsto per il 19 gennaio 2018, in via Reimondo, nel tratto compreso tra piazza Adele Banda e l'area Camper;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento e salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.LGS. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che nei giorni 15, 16,17,18,19 gennaio 2018 dalle ore 8,30 di ogni giorno, sia vietato il transito veicolare e la sosta in via Reimondo nel tratto compreso tra piazza Adele Banda e l'area camper, con le seguenti prescrizioni:

DOVRA' ESSERE IN OGNI CASO GARANTITO L'ACCESSO AL PLESSO SCOLASTICO NEGLI ORARI DI ENTRATA E USCITA SCUOLE E PRECISAMENTE DALLE 7,45 ALLE 8,30, DALLE 12 ALLE 13 E DALLE 16 ALLE 16,30.

NEGLI ORARI IN CUI LA VIA E' CHIUSA NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI DOVRA' ESSERE RIPRISTINATO IL DOPPIO SENSO IN VIA REIMONDO PER PERMETTERE L'USCITA IN DIREZIONE CORSO COUVERT/PONTE CENISCHIA.

Che siano avvisati, a cura dell'Ufficio Tecnico e ditta esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo le scuole e i residenti interessati mediante affissione in loco della presente ordinanza.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R 495 del 16.12.1992) da installarsi nelle zone interessate (48 ore prima della limitazione imposta) a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 12 gennaio 2018

Il Comandante Polizia Municipale

E. Caffo